



## **Regolamento della XVI Assemblea Diocesana**

### **per il rinnovo del Consiglio diocesano**

#### **Triennio 2017-2020**

- Art 1.** Il presente regolamento è emanato ai sensi e per gli effetti degli artt. 12, 18, 20 e 21 dello Statuto Nazionale e ad integrazione delle norme contenute nel Regolamento nazionale e nell'Atto Normativo Diocesano.
- Art 2.** In occasione della celebrazione dell'Assemblea diocesana convocata per il 12 febbraio 2017 presso il Pontificio Seminario Regionale "Pio XI" di Ancona, verrà eletto il nuovo Consiglio diocesano che rimarrà in carica per il triennio 2017-2020.

#### **Composizione dell'Assemblea Diocesana.**

- Art 3.** L'Assemblea diocesana è composta dai soggetti di cui all'art. 11 co. 1 e 2 dell'Atto Normativo Diocesano (da qui in avanti anche "delegati").
- I delegati all'Assemblea diocesana devono risultare in regola con l'adesione per l'anno associativo 2016/2017. Il segretario diocesano verifica la regolarità dell'adesione.
- Art 4.** Entro il 30 gennaio 2017 la Presidenza Diocesana in carica invierà ad ogni delegato la lettera di convocazione all'Assemblea diocesana nonché la lettera credenziale utile ai fini del ritiro della cartella di lavoro e della scheda di voto.
- La lettera credenziale dovrà essere consegnata al Segretario diocesano all'atto di ingresso nella sala dell'Assemblea.
- Art 5.** Nel caso in cui un delegato all'Assemblea Diocesana fosse impossibilitato a partecipare alla stessa, può farsi sostituire da un altro socio di A.C. purché esso non sia già tra i delegati della medesima associazione parrocchiale/interparrocchiale o di altra associazione parrocchiale/interparrocchiale diocesana.
- Art 6.** Nel corso dell'Assemblea Diocesana il Presidente Diocesano in carica propone ai delegati il Presidente dell'Assemblea.
- L'Assemblea Diocesana dovrà approvare tale proposta mediante votazione palese o per "alzata di mano".

#### **Composizione del seggio elettorale.**

- Art 7.** Il Consiglio Diocesano in carica, preliminarmente alla celebrazione dell'Assemblea Diocesana del 17/02/2017, individua il presidente del seggio e la segreteria assembleare. Questa è composta da almeno 2 (due) scrutatori oltre al presidente.
- Art 8.** Nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo precedente non possano essere individuati prima dell'assemblea diocesana e/o gli stessi, seppur nominati, non possano adempiere agli incumbenti derivanti dal proprio ufficio per causa di forza maggiore, l'Assemblea Diocesana provvede ad individuare il presidente del seggio e la segreteria assembleare.
- Art 9.** Il seggio elettorale si apre subito dopo la presentazione all'Assemblea dei candidati al Consiglio Diocesano e si chiude alle ore 15.00

#### **Consiglio Diocesano, candidature e composizione.**

- Art 10.** Definisce la composizione e l'elezione del Consiglio Diocesano L'art. 12 dell'Atto Normativo Diocesano, a cui integralmente si rimanda.
- Art 11.** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 4 dell'Atto Normativo Diocesano le candidature possono essere presentate da almeno 5 (cinque) delegati o alternativamente, da un'assemblea parrocchiale entro e non oltre la data del 10 febbraio 2016; in entrambi i casi



le candidature devono essere presentate al Presidente Diocesano e al Segretario Diocesano in carica.

**Art 12.** Al Consiglio Diocesano uscente è demandata la responsabilità di dare adeguata pubblicità delle candidature ai delegati riuniti in assemblea.

Può essere candidato come Consigliere diocesano qualsiasi socio dell’Azione Cattolica Diocesana che abbia compiuto il 18° anno di età.

**Art 13.** Ai sensi dell’art. 12 comma 4 dell’Atto Normativo Diocesano non può essere candidato a consigliere diocesano, per un quarto mandato, chi ha ricoperto questo incarico per tre mandati consecutivi.

**Art 14.** Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 dello Statuto Nazionale e art. 10 comma 3 del Regolamento Nazionale, gli eletti a incarichi direttivi possono ricoprire uno stesso incarico nel limite di due mandati consecutivi.

**Art 15.** Per le ulteriori condizioni di incompatibilità con l’incarico e/o riguardanti la candidatura a consigliere diocesano si rimanda allo Statuto Nazionale e al Regolamento Nazionale.

**Art 16.** Ad ogni avente diritto al voto verrà consegnata una scheda riportante i nomi di tutti i candidati al Consiglio Diocesano, suddivisi nelle 3 liste indicate all’articolo 12 comma 2 dell’Atto Normativo Diocesano.

Ciascun delegato può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze per lista, contrassegnando la casella in corrispondenza del nominativo o contrassegnando il nominativo stesso cui voler attribuire il proprio voto. Nessun delegato può votare più di una volta.

**Art 17.** Sono eletti i 5 candidati più votati di ciascuna lista. A parità di voti è eletto il più anziano di età alla data dell’ Assemblea Diocesana.

#### **Documento Assembleare.**

**Art 18.** Il Consiglio Diocesano uscente incarica una Commissione diocesana per la stesura della proposta (da qui in avanti anche “bozza”) del Documento Assembleare, il quale individuerà le linee programmatiche che guideranno il cammino dell’associazione nel prossimo triennio.

Tale proposta deve tener conto dei verbali delle assemblee delle associazioni territoriali.

Ad essa il Consiglio Diocesano uscente darà ampia pubblicità tramite la pubblicazione del testo integrale della bozza del Documento Assembleare sul sito diocesano almeno una settimana prima dell’Assemblea diocesana.

Il testo integrale della bozza del Documento Assembleare sarà inoltre inviata per e-mail ai membri dei neo eletti Consigli delle Associazioni Territoriali, compresi i presidenti *in pectore* delle associazioni territoriali.

**Art 19.** Nel corso dell’Assemblea Diocesana verranno formati tanti gruppi di lavoro quanti sono i capitoli della bozza del documento assembleare.

Ciascun delegato dovrà preliminarmente indicare a quale gruppo di lavoro partecipare. Ciascun gruppo di lavoro sarà coordinato da un membro della commissione di cui all’art. 18 co.1 del presente regolamento, possibilmente coadiuvato da altro/i soggetto/i all’uopo indicato/i.

**Art 20.** Ciascun gruppo di lavoro discuterà esclusivamente su un singolo capitolo e avrà facoltà di proporre modifiche e/o emendamenti esclusivamente allo stesso.

Ciascun coordinatore vigilerà affinché la proposta di modifica e/o emendamento non sia meramente stilistica e/o di tipo eminentemente formale, pena l’inammissibilità della proposta.



- Art 21.** Terminata la discussione nei gruppi di lavoro e previamente consegnata al presidente dell'assemblea il testo dell' eventuale proposta di modifica e/o emendamento, ciascun capitolo del documento assembleare viene messo in votazione in assemblea.
- Art 22.** Al termine della lettura e conseguente concisa motivazione della modifica e/o emendamento che ciascun gruppo intende apportare al testo originariamente proposto, l'Assemblea è chiamata a votare a favore della modifica e/o emendamento proposto dal gruppo di lavoro.
- Nel caso in cui l'Assemblea voti a favore della modifica e/o emendamento proposto dal gruppo di lavoro, quella sarà la nuova formulazione che verrà definitivamente contenuta nel documento assembleare; in caso contrario resterà in vigore il testo originario.
- Art 23.** Prima del voto sui singoli capitoli il coordinatore del gruppo può proporre un breve intervento a favore della modifica e/o emendamento e un intervento a favore del testo originario.
- Art 24.** Dopo aver votato su ciascuno dei singoli capitoli, l'assemblea vota l'intero documento assembleare, che in questo modo va a definire le linee guida del triennio 2017-2020.

#### **Rappresentanti all'assemblea regionale e nazionale, terna per il presidente diocesano e composizione della presidenza diocesana**

- Art 25.** Il Consiglio Diocesano neo eletto viene convocato dal Presidente Diocesano in carica nella prima seduta utile dopo l'Assemblea Diocesana per provvedere alla formulazione della proposta per il Presidente Diocesano secondo quanto stabilito dall'art. 17 dell'Atto Normativo Diocesano.
- Art 26.** Gli altri componenti della Presidenza Diocesana vengono eletti dal Consiglio Diocesano secondo quanto stabilito dall'art. 18 dell'Atto Normativo Diocesano.
- Art 27.** Sono di diritto delegati all'Assemblea Regionale i componenti della Presidenza diocesana in carica per il triennio 2017-2020.
- Nel caso in cui il Consiglio Diocesano non riuscisse a designare i componenti della Presidenza diocesana per il triennio 2017-2020 in tempo utile per la data in cui si svolgerà l'Assemblea Regionale, saranno automaticamente delegati all' Assemblea Regionale i componenti della Presidenza 2014-2017.
- Art 28.** I rappresentanti dell'associazione diocesana all'Assemblea nazionale sono eletti dal Consiglio diocesano secondo i criteri indicati dallo Statuto e dal Regolamento nazionale.
- Art 29.** Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento allo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana, al suo Regolamento nazionale di attuazione, all'Atto Normativo Diocesano, nonché alle norme del Codice civile, delle altre leggi in materia di associazioni e del Codice di Diritto Canonico.